

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

CORTE COSTITUZIONALE

PREMIÈRE PARTIE

COUR CONSTITUTIONNELLE

Ricorso n. 40 depositato il 16 aprile 2020.

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.

ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE
RICORSO EX ART. 127 DELLA COSTITUZIONE

per

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587; PEC per il ricevimento degli atti), presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12 legalmente domicilia.

contro

la REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA (c.f. 80002270074), in persona del Presidente pro-tempore, con sede in Aosta, Piazza Deffeyes, 1, CAP 11100; PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

dell'articolo 21, comma 2 della legge Regione Valle d'Aosta 11 febbraio 2020, n. 3, pubblicata sul B.U.R. n. 7 del 13/02/2020 recante: *"Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni"*, come da delibera del Consiglio dei Ministri del 06.04.2020.

Sul B.U.R. n. 7 del 13.02.2020, è stata pubblicata la Legge Regionale Valle d'Aosta 11.02.2020 n. 3 recante: *"Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni"*.

Per quanto in questa sede d'interesse, l'articolo 21 della predetta legge, al comma 2, nell'introdurre alcune modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, prevede l'inserimento, dopo l'articolo 16 della citata legge regionale 31/2007, del seguente articolo 16-bis:

- "1. Fatta salva la sottoscrizione di appositi accordi di programma con le Regioni interessate, è vietata l'esportazione di rifiuti urbani verso altri ambiti territoriali ottimali o l'importazione di rifiuti urbani da altri ambiti territoriali ottimali. Sono esclusi da tali divieti i rifiuti urbani soggetti a valorizzazione certa.*
- 2. Al fine di contenere la movimentazione dei rifiuti nel territorio regionale, a tutela della salute e in modo da prevenire e ridurre l'inquinamento ambientale, la Regione disincentiva la realizzazione e l'utilizzo delle discariche per il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni essendo, in particolare, vietato il completamento dei lavori relativi alle attività finalizzate alla gestione di tali rifiuti, ad eccezione dei rifiuti di cui alla tabella I dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005), nelle discariche in corso di realizzazione e non ancora in esercizio alla data del 1° gennaio 2020. Le autorizzazioni e le eventuali proroghe concesse per la realizzazione dei lavori di cui al precedente periodo e per il conseguente esercizio delle discariche si intendono revocate dal 15 febbraio 2020.*
- 3. Per le finalità di cui al comma 2, fermo restando l'obbligo del pieno rispetto dei criteri di ammissibilità in discarica definiti dalla normativa euorunitaria e statale vigente, il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni è consentito esclusivamente nelle discariche per rifiuti inerti già in esercizio alla data del 1 gennaio 2020, entro e non oltre il limite del*

20 per cento della loro capacità annua autorizzata.

4. *Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i rifiuti, soggetti a caratterizzazione, derivanti da processi industriali, il cui conferimento è vietato presso le discariche per rifiuti inerti.*

Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni *supra* indicate.

Propone pertanto questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti

MOTIVI

1. *Illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, della L.R. Valle d'Aosta, 11 febbraio 2020, n. 3 per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, sotto il profilo della violazione, degli artt. 182 e 182-bis, del D.Lgs. 3 aprile 2005, n. 152 (norme interposte).*

L'articolo 21, comma 2, della L.R. Valle d'Aosta n. 3/20 è illegittimo in quanto contrastante con la competenza esclusiva statale in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (art. 117, comma 2, lett. s), Cost.).

Tale materia, come noto, è sempre stata qualificata dalla giurisprudenza costituzionale come "trasversale" e "prevalente", con la conseguenza che la relativa disciplina statale si impone integralmente nei confronti delle Regioni, anche a Statuto speciale, che non possono contraddirla o derogarla. A tale ambito fa "pacificamente" capo la disciplina dei rifiuti, spettando allo Stato, per costante giurisprudenza di codesta Corte, la competenza a fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale.

La disciplina della gestione dei rifiuti è infatti riconducibile alla materia «tutela dell'ambiente» e «dell'ecosistema», riservata dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. alla competenza esclusiva dello Stato, ferme restando per le Regioni ad autonomia differenziata le previsioni statutarie. In tale materia, quindi, lo Stato può dettare una disciplina di protezione uniforme, valida per tutte le Regioni e non derogabile da queste. Infatti, il richiamato carattere trasversale della tutela dell'ambiente, se da un lato le Regioni a provvedere attraverso la propria legislazione esclusiva o concorrente in relazione a temi che possono avere riflessi sulla materia ambientale, dall'altro non può costituire un limite alla competenza esclusiva dello Stato nello stabilire regole omogenee nel territorio nazionale, per procedimenti e competenze che attengono alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio (cfr. *ex plurimis*, sentenze n. 215, 150 e n. 151 del 2018; n. 244 del 2016, n. 249 del 2009 Corte Cost.).

Costante ed esplicita è l'affermazione del principio secondo cui "i rifiuti rientrano nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente (da ultimo sentenza n. 10 del 2009; vedi, anche, sentenze nn. 277 e 62 del 2008) e, conseguentemente, non può riconoscersi una competenza regionale in materia di tutela dell'ambiente (vedi sentenze nn. 10 del 2009, 149 del 2008 e 378 del 2007)" (così Corte Cost. Sentenza 05-03-2009, n. 61).

Codesta Corte ha in particolare affermato che la disciplina statale «costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materia di loro competenza, per evitare che esse derogino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino» (sentenza n. 58 del 2015).

Ciò premesso, l'articolo 21 della L.R. 3/20 impugnata, nell'introdurre alcune modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, al relativo comma 2, prevede l'inserimento, dopo l'articolo 16 della citata legge regionale 31/2007, del seguente articolo 16-bis:

1. *Fatta salva la sottoscrizione di appositi accordi di programma con le Regioni interessate, è vietata l'esportazione di rifiuti urbani verso altri ambiti territoriali ottimali o l'importazione di rifiuti urbani da altri ambiti territoriali ottimali. Sono esclusi da tali divieti i rifiuti urbani soggetti a valorizzazione certa.*
2. *Al fine di contenere la movimentazione dei rifiuti nel territorio regionale, a tutela della salute e in modo da prevenire e ridurre l'inquinamento ambientale, la Regione disincentiva la realizzazione e l'utilizzo delle discariche per il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni essendo, in particolare, vietato il completamento dei lavori relativi alle attività finalizzate alla gestione di tali rifiuti, ad eccezione dei rifiuti di cui alla tabella I dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005), nelle discariche in corso di realizzazione e non ancora in esercizio alla data del 1° gennaio 2020. Le autorizzazioni e le eventuali proroghe concesse per la realizzazione dei lavori di cui al precedente periodo e per il conseguente esercizio delle discariche si intendono revocate dal 15 febbraio 2020.*
3. *Per le finalità di cui al comma 2, ferme restando l'obbligo del pieno rispetto dei criteri di ammissibilità in discarica definiti dalla normativa eurounitaria e statale vigente, il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni è consentito*

esclusivamente nelle discariche per rifiuti inerti già in esercizio alla data del 1 gennaio 2020, entro e non oltre il limite del 20 per cento della loro capacità annua autorizzata.

4. *Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i rifiuti, soggetti a caratterizzazione, derivanti da processi industriali, il cui conferimento è vietato presso le discariche per rifiuti inerti.* Orbene, dalla lettura di tale articolo 16-bis risulta che la Regione, ai fini della tutela della salute e di riduzione dell'inquinamento ambientale, varando una serie di misure destinate alla gestione dei rifiuti sul territorio, introduce (indebitamente) stringenti limitazioni alla circolazione e gestione dei rifiuti, in particolare di quelli speciali di provenienza extra regionale.

Nello specifico, il comma 2 del citato art. 16-bis arriva a stabilire un “*divieto di completare i lavori relativi alle attività finalizzate alla gestione dei rifiuti speciali di provenienza extra regionale*”, con contestuale revoca delle autorizzazioni a tal fine già concesse.

Il successivo comma 3, inoltre, introduce un'ulteriore limitazione, concedendo la possibilità di conferire nelle discariche regionali esclusivamente alcune tipologie di rifiuti speciali, ovvero, quelli idonei ad essere ammissibili nelle discariche per rifiuti inerti. Infine, il comma 4 prevede che la Giunta regionale possa individuare le tipologie di rifiuti derivanti da processi industriali, il cui conferimento sarebbe vietato presso le discariche per rifiuti inerti.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il combinato disposto di cui all'articolo 16 bis, in particolare i commi 2, 3 e 4 della legge regionale in oggetto, pur prevedendo la possibilità di sottoscrivere accordi di programma per lo smaltimento dei rifiuti urbani fuori dal territorio regionale, nella parte in cui disciplina la gestione dei rifiuti speciali mediante l'introduzione di specifiche restrizioni, contrasta con le norme di riforma economico-sociale introdotte dallo Stato con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (in particolare, articoli 182 e 182-bis), in quanto stabilisce limitazioni alla gestione e alla circolazione dei rifiuti (anche extraregionali), che la norma statale prevede unicamente per i rifiuti urbani, e non anche per altri tipi di rifiuti, per i quali vige invece solo il criterio della vicinanza di impianti di smaltimento appropriati, per ridurre il movimento dei rifiuti stessi, correlato a quello della necessità di impianti specializzati per il loro smaltimento.

In particolare, la norma regionale – prevedendo un divieto, legato a limitazioni territoriali, allo smaltimento extraregionale dei rifiuti speciali – si pone in contrasto con quanto stabilito dal comma 3 del citato art. 182 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (norma che riproduce l'espressione già contenuta nel comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), che non prevede specifici divieti, pur manifestando favore verso una rete integrata ed adeguata di impianti, per permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi. Laddove nella disciplina statale l'utilizzazione dell'impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali viene a costituire la prima opzione da adottare, ma ne “permette” anche altre, nella disciplina regionale de qua costituisce la soluzione obbligatoria.

Tale divieto viene, altresì, a contrastare con lo stesso concetto di «rete integrata di impianti di smaltimento» che presuppone una possibilità di interconnessione tra i vari siti che vengono a costituire il sistema integrato, senza ostruzioni determinate da blocchi che impediscano l'accesso ad alcune sue parti.

Se pertanto il divieto deve ritenersi legittimo con riferimento ai rifiuti urbani non pericolosi, in quanto è la stessa normativa statale a prevederlo (art. 182, comma 3), contrasta invece con la Costituzione una fonte di produzione legislativa regionale che venga a contemplare il medesimo divieto nei confronti degli altri tipi di rifiuti di provenienza extraregionale (cfr. Corte Cost., sentenza n. 10/2009).

Alla luce di quanto fin qui rappresentato e del quadro normativo europolitano e statale, la legge regionale in argomento si pone, dunque, in contrasto con il parametro costituzionale di cui al secondo comma, lettera s) dell'art. 117 della Costituzione, in quanto essa interviene in una materia, quella della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», attribuita in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato (ex multis, Corte Cost., sentenze, n. 244 e n. 33 del 2011, n. 331 e n. 278 del 2010, n. 61 e n. 10 del 2009), nella quale rientra la disciplina della gestione dei rifiuti (Corte Cost., sentenza n. 249 del 2009, infracitata), anche quando interferisca con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale (ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali; tra le molte, sentenza n. 67 del 2014, n. 285 del 2013, n. 54 del 2012, n. 244 del 2011, n. 225 e n. 164 del 2009 e n. 437 del 2008).

Tale disciplina, «in quanto appunto rientrante principalmente nella tutela dell'ambiente, e dunque in una materia che, per la molteplicità dei settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasività rispetto anche alle attribuzioni regionali» (sentenza n. 249 del 2009), con la conseguenza che, avendo riguardo alle diverse fasi e attività di gestione del ciclo dei rifiuti e agli ambiti materiali ad esse connessi, la disciplina statale «costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse derogino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino» (sentenze n. 58 del 2015, n. 314 del 2009, n. 62 del 2008 e n. 378 del 2007).

Ne consegue che “non può riconoscersi una competenza regionale in materia di tutela dell'ambiente”, anche se le Regioni possono stabilire “per il raggiungimento dei fini proprio delle loro competenze livelli di tutela più elevati, pur sempre nel rispetto della normativa statale di tutela dell'ambiente,” (sentenze n. 285 del 2013 e n. 61 del 2009).

2. *Illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, della L.R. Valle d'Aosta, 11 febbraio 2020, n. 3 per contrasto con l'art. 120, comma 1, Cost. sotto il profilo del divieto per le Regioni di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni.*

Posto quanto precede, la norma regionale in esame, nella sua attuale formulazione, deve ritenersi in contrasto anche con l'art. 120, primo comma, della Costituzione, ai sensi del quale la Regione non può «*adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni*».

A tal riguardo codesta Ecc.ma Corte ha escluso che le Regioni, sia ad autonomia ordinaria, sia ad autonomia speciale, possano adottare misure volte ad ostacolare «in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni» (sentenze n. 10 del 1009 cit.; n. 164 del 2007; n. 247 del 2006; n. 62 del 2005 e n. 505 del 2002) e ha reiteratamente ribadito “il vincolo generale imposto alle Regioni dall'art. 120, primo comma, della Costituzione, che vieta ogni misura atta ad ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le Regioni” (sentenza n. 161 del 2005).

Sulla base di tali rilievi, codesta Corte ha ritenuto che numerose disposizioni regionali, le quali vietavano lo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale diversi da quelli urbani non pericolosi, fossero in contrasto con l'art. 120 della Costituzione, sotto il profilo dell'introduzione di ostacoli alla libera circolazione di cose tra le Regioni, oltre che con principi fondamentali delle norme di riforma economico-sociale introdotti dal decreto legislativo n. 22 del 1997, e riprodotti dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

Anche se l'impugnata disposizione regionale pone, dunque, allo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale un divieto non assoluto, ma relativo - in quanto limitato ai rifiuti speciali - non viene meno l'illegittimità costituzionale della disposizione stessa. Al riguardo, sempre codesta Ecc.ma Corte ha già ritenuto che lo stabilire, da parte di una norma regionale, un divieto sia pur relativo e non assoluto - come quello del caso in esame - «*non giustifica una valutazione diversa da quella riservata dalle citate sentenze alle norme allora scrutinate, che imponevano un divieto assoluto*» (sentenza n. 505 del 2002).

La legge regionale Valle d'Aosta n. 3 del 2020, quindi, nel prevedere all'anzidetto articolo 21, comma 2, limitazioni, seppur relative, all'introduzione di rifiuti speciali nel territorio della Regione viola, altresì, l'art. 120 della Costituzione, il quale vieta alle Regioni di adottare provvedimenti che siano di ostacolo alla libera circolazione delle cose.

3. *Illegittimità per violazione della legge costituzionale 26/02/1948, n. 4, “Statuto Speciale della Valle d'Aosta”, artt. 2 e 3.*

La disposizione oggetto di impugnazione, infine, risulta ulteriormente illegittima in quanto eccede le competenze normative assegnate alla Regione Autonoma Valle d'Aosta dal proprio statuto, L.Cost. 4/48 e ss.mm.

In particolare, gli articoli 2 e 3 della predetta legge costituzionale elencano le materie nelle quali la Regione Valle d'Aosta è competente a legiferare, non essendo prevista né in via esclusiva, né concorrente, la materia dei rifiuti e/o della tutela ambientale *tout court*.

L'art. 2 dello Statuto, infatti, prevede la competenza nelle seguenti materie:

- a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale;
- b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (4);
- c) polizia locale urbana e rurale;
- d) agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna;
- e) piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario;
- f) strade e lavori pubblici di interesse regionale;
- g) urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica;
- h) trasporti su funivie e linee automobilistiche locali;
- i) acque minerali e termali;
- l) caccia e pesca;
- m) acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico;
- n) incremento dei prodotti tipici della Valle;
- o) usi civici, consorzierie, promiscuità per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime proprietà culturali;

- p) artigianato;
- q) industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio;
- r) istruzione tecnico-professionale;
- s) biblioteche e musei di enti locali;
- t) fiere e mercati;
- u) ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini;
- v) toponomastica;
- z) servizi antincendi.”

L'art. 3, invece, prevede la competenza concorrente della Regione Valle d'Aosta, disponendo che: “*La Regione ha la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente, per adattare alle condizioni regionali, nelle seguenti materie:*”

- a) industria e commercio;
- b) istituzione di enti di credito di carattere locale;
- c) espropriazione per pubblica utilità per opere non a carico dello Stato;
- d) disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico;
- e) disciplina della utilizzazione delle miniere;
- f) finanze regionali e comunali;
- g) istruzione materna, elementare e media;
- h) previdenze e assicurazioni sociali;
- i) assistenza e beneficenza pubblica;
- l) igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica;
- m) antichità e belle arti;
- n) annona;
- o) assunzione di pubblici servizi”.

Come emerge *ictu oculi* dalla lettura delle vincolanti disposizioni statutarie, non vi è alcuna previsione che, anche indirettamente, possa radicare la competenza normativa della Regione in materia di gestione dei rifiuti, non rinvenendosi nemmeno ambiti di competenza in materia latamente ambientale.

L'art. 21, comma 2 della legge impugnata, pertanto risulta costituzionalmente illegittimo per aver violato le stringenti competenze legislative riconosciute dallo statuto, avendo la Regione Valle d'Aosta approvando norme in materia sottratta totalmente alla sua competenza legislativa.

Peraltro, codesta Corte costituzionale, in tema di tutela ambientale, ha statuito che «*non è consentito alle Regioni ed alle Province autonome di legiferare, puramente e semplicemente, in campi riservati dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato, ma soltanto di elevare i livelli di tutela degli interessi costituzionalmente protetti, purché nell'esercizio di proprie competenze legislative, quando queste ultime siano connesse a quelle di cui all'art. 117, secondo comma, Cost. (ex plurimis, sentenza n. 378 del 2007)*» (sentenza n. 151/2011, punto_3.1. del Considerato in diritto).

Tale principio era stato già affermato da codesta Ecc.ma Corte, proprio con riferimento ad altre norme della stessa L.R. 31/07 della Regione Valle d'Aosta; in particolare, con la già richiamata sentenza 05-03-2009, n. 61, si era esplicitato che (par. 4, lett. b) “*le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, debbono rispettare la normativa statale di tutela dell'ambiente, ma possono stabilire per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in materia di tutela della salute, di governo del territorio, di valorizzazione dei beni ambientali, etc.) livelli di tutela più elevati (vedi sentenze nn. 30 e 12 del 2009, 105, 104 e 62 del 2008). Con ciò certamente incidendo sul bene materiale ambiente, ma al fine non di tutelare l'ambiente, già salvaguardato dalla disciplina statale, bensì di disciplinare adeguatamente gli oggetti delle loro competenze*”.

E nella medesima decisione era stato espressamente affermato a tale fine che, stante il tenore delle disposizioni statutarie, (par. 2.1) “*La Regione Valle d'Aosta difetta tanto di una competenza statutaria generale in materia di tutela dell'ambiente quanto di un titolo statutario specifico in materia di rifiuti*”.

Pertanto, anche nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere che, nel caso di specie, le disposizioni dettate dalla legge impugnata non siano in contrasto con la normativa interposta richiamata, comunque permarrebbe l'illegittimità delle medesime disposizioni per aver la Regione Valle d'Aosta esorbitato dalle proprie competenze legislative.

Per i motivi esposti, si impugna dinanzi a codesta Ecc.ma Corte Costituzionale la legge della Regione Valle d'Aosta n. 3 del 2020, limitatamente all'articolo 21, comma 2, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. s), in riferimento ai parametri statali interposti dianzi citati, dell'art. 120 Cost., nonché della L. Cost. 4/48 (Statuto Regione Valle d'Aosta).

P.Q.M.

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare l'art. 21, comma 2 della Legge Regione Valle d'Aosta 11 febbraio 2020, n. 3 pubblicata sul B.U.R. n. 7 del 13 febbraio recante: *“Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni”*, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 6 febbraio 2020, per i motivi illustrati nel presente ricorso.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri del 06.04.2020;
2. legge Regione Valle d'Aosta 11 febbraio 2020, n. 3, pubblicata sul B.U.R. n. 7 del 13/02/2020.

Roma, 6 aprile 2020

Ettore FIGLIOLIA
VICE AVVOCATO GENERALE

Generoso DI LEO
AVVOCATO DELLO STATO
